

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1957

(67^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegno di legge:

« Applicazione di benefici demografici al personale della Magistratura » (2111) (D'iniziativa dei deputati Caccuri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|---------------|
| PRESIDENTE | Pag. 807, 809 |
| AZARA, <i>relatore</i> | 808 |
| NACUCCHI | 809 |
| PAPALIA | 808 |
| SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 808, 809 |
| ZELIOLI LANZINI | 808 |

« Trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena » (2202) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|----------|
| PRESIDENTE | 810, 811 |
| ROMANO, <i>relatore</i> | 810 |
| SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 811 |

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Cerabona, Cornaggia Medici, De Pietro, Franza, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Antonio Romano, Tessitori e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caccuri ed altri: « Applicazione di benefici demografici al personale della Magistratura » (2111) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caccuri ed altri: « Applicazione di benefici demografici al personale della Magistratura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Da informazioni assunte presso il Ministero del tesoro e presso gli Uffici della riforma burocratica, risulta che i benefici demografici derivanti al personale dello Stato dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1, sono attualmente sospesi poichè il trattamento economico del personale anzidetto deve intendersi interamen-

te regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Al riguardo sarebbe utile che la Commissione di merito prendesse visione di quanto il Ministero del tesoro ha comunicato, in due note successive, rispettivamente n. 13425 del 1954 e n. 1671-M del corrente anno, alla Presidenza del Consiglio e, per conoscenza, al Ministero di grazia e giustizia e a quello per la riforma della pubblica amministrazione.

« D'altra parte, risulterebbe che il Consiglio di Stato sia di avviso che il citato decreto n. 19 regoli solo la parte generale del trattamento economico dei dipendenti dello Stato, e che pertanto le norme speciali, quali quelle della citata legge del 1939, siano tuttora in vigore.

« È evidente che, in pendenza di tale questione interpretativa di carattere generale, non è ammissibile che siano emanate le norme contenute nel disegno di legge in oggetto, che, allo stato degli atti, quanto meno per ciò che riguarda l'articolo 1, non avrebbero nemmeno carattere perequativo, ma anzi, attribuendo al personale della Magistratura il beneficio di cui trattasi nel momento in cui il beneficio medesimo — da non confondere con gli assegni per i carichi di famiglia — è stato abrogato nei confronti del restante personale statale, non mancherebbero di provocare richieste da parte degli altri dipendenti dello Stato con conseguenti notevoli oneri per l'erario.

« Pertanto, allo stato degli atti, si ritiene che il disegno di legge necessiti di più approfondita elaborazione in rapporto a quanto avanti osservato ».

Rilevo che questo parere non è per noi vincolante, perchè pur essendo contrario non riguarda la copertura finanziaria.

AZARA, relatore. Scopo del disegno di legge, che è stato assegnato alla nostra Commissione, è di dare anche ai giovani magistrati, che si sono sposati e hanno avuto figli durante il periodo dell'uditorato, quei benefici economici che la legge del 3 gennaio 1939, n. 1 (la quale è sempre in vigore) concede ai dipendenti statali che abbiano avuto prole durante il periodo di prova.

Il motivo che ispira il disegno di legge è pertanto fondato su un concetto di così chiara

equità, che ritengo di non dovervi far perdere tempo per illustrarlo.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, viene concesso, infatti, un aumento periodico di stipendio, la cui decorrenza è stabilita dalla nomina a magistrato di tribunale, dal momento cioè in cui il beneficiario, acquistata la certezza della sua permanenza nel personale della Magistratura, inizia le funzioni effettive di magistrato di tribunale.

Con l'articolo 2 si stabilisce la decorrenza dell'aumento periodico dall'entrata in vigore della legge; e con l'articolo 3 si provvede alla copertura della spesa imputandola al capitolo n. 30 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il corrente esercizio finanziario.

Il relatore è perciò d'avviso che il disegno di legge meriti l'approvazione del Senato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Desidera soltanto notare che il parere della Commissione finanze e tesoro non ha nulla a che vedere con il disegno di legge in esame, il quale riguarda i magistrati che avevano diritto già da tempo all'assegno, e che invece non l'hanno avuto.

ZELIOLI LANZINI. Non è chiara la formulazione dell'articolo 1. Cosa vuol dire « aumento periodico di stipendio »?

AZARA, relatore. C'è un riferimento alla legge del 1939.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La carriera è divisa in aumenti periodici; ora si concede uno scatto di questi aumenti dal momento in cui l'interessato è divenuto magistrato.

PAPALIA. Questo scatto andrebbe dunque a beneficio di coloro che hanno avuto prole dal momento in cui sono divenuti uditori, con decorrenza dalla nomina a magistrato. Ma chi ha avuto un figlio qualche giorno prima della sua nomina a uditore non ha lo stesso diritto?

AZARA, relatore. Prima di essere nominati uditori, essi erano dei privati cittadini.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 67^a SEDUTA (13 novembre 1957)

PRESIDENTE. Non si tratta degli assegni familiari.

NACUCCHI. La formulazione dell'articolo 2 non è precisa. Si vogliono calcolare in concreto gli scatti dal giorno in cui questi magistrati hanno avuto figli essendo uditori, ma si dovrebbe stabilire meglio la decorrenza.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma è chiaro. Si tratta dei magistrati che sono oggi in tribunale, e che hanno avuto figli durante il periodo di uditorato. Ci sono quindi dei limiti ben precisi: si concede uno scatto oggi, con decorrenza da oggi.

NACUCCHI. Gli scatti devono essere effettuati dalla data in cui nacquero i figli.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Teoricamente dovrebbe essere così, ma dal momento che si tratta di sanare una situazione del passato si è trovata una formula intermedia, concedendo un solo scatto per i figli nati nel periodo di uditorato, e si dà lo scatto solo da oggi, per non aprire un grosso problema finanziario.

Leggerò ora le osservazioni che già il Ministero di grazia e giustizia aveva fatto alle obiezioni che oggi vengono lette come parere della Commissione finanze e tesoro.

« Anzitutto, l'argomento che, in sede di elaborazione della legge 24 maggio 1951, numero 392, la mancata possibilità agli uditori ed aggiunti di godere dell'aumento anticipato per nascita di figli non destò preoccupazioni perchè compensata dall'attribuzione di stipendi che presentavano una rivalutazione superiore al trattamento degli altri magistrati, può ritenersi superato, dopo l'entrata in vigore della legge 1° maggio 1955, n. 318, che ha attribuito ai magistrati l'assegno integrativo, escludendone gli uditori ed assegnandolo nella misura minima agli aggiunti, dimodochè ora non esistono più sperequazioni nella rivalutazione degli stipendi rispetto al 1938.

« In base a questa nuova situazione di fatto, non si può non riconoscere che la proposta di

legge di iniziativa degli onorevoli Caccuri ed altri, mirando in sostanza a stabilire che il trattamento fatto ai magistrati, anteriormente allo sganciamento, sia nuovamente concesso, con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale, risponda a criteri di equità.

« Per quanto riguarda i mezzi finanziari con cui fronteggiare la maggiore spesa — non indicati nella proposta — si osserva che, in concreto, dato il limitatissimo numero di magistrati che annualmente verrebbero a beneficiare di aumenti anticipati di stipendio, non si potrà avere un onere che oltrepassi gli ordinari stanziamenti di bilancio ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai magistrati, in dipendenza della nascita di uno o più figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, sarà concesso un aumento periodico di stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.

(È approvato).

Art. 2.

Agli attuali magistrati di tribunale, i quali abbiano avuto uno o più figli durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, è concesso un aumento periodico di stipendio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura della spesa si provvederà con l'imputazione al capitolo numero 30 dello stato

di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena »
(2202).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Con legge 20 dicembre 1954, n. 1181, il Governo fu delegato ed emanare norme relative al nuovo stato degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

L'articolo 2 della menzionata legge prevede il riordinamento delle carriere e, fra l'altro, sotto il n. 12, la regolamentazione della concessione dal 1° gennaio 1954 di un assegno integrativo netto mensile non pensionabile di almeno cinque mila lire, e il conglobamento, in parte a far tempo dal 1° luglio 1955 e per intero dal 1° luglio 1956, degli assegni fissi, in base al criterio di una retribuzione fondamentale unica, esclusi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, e la formazione di una tabella unica di classificazione delle retribuzioni.

In attuazione della menzionata norma, fu disposto con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 10, il congloba-

mento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, cioè sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari.

In base al citato articolo 2 n. 12 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, si sarebbe dovuto disporre anche il conglobamento totale a decorrere dal 1° luglio 1956 e si sarebbe dovuto provvedere anche alla relativa progressione periodica del trattamento economico. Poiché a ciò non si è provveduto, occorre ora provvedere con il disegno di legge in esame. Questo regola però solo la progressione periodica del trattamento economico mediante scatti non limitati.

Pertanto le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale, sono sostituite dalla tabella unica allegata al disegno di legge in esame, che prevede nuovi gruppi per i sanitari, per i cappellani, per le suore, per i maestri e insegnanti diversi, per i farmacisti e veterinari.

Le retribuzioni previste nella tabella unica allegata al disegno di legge sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza nel gruppo.

Nella prima applicazione della legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, si ha riguardo all'anzianità maturata nel gruppo di appartenenza ed alle altre particolari eventuali circostanze che possano determinare l'anticipo dell'aumento bimestrale in corso di maturazione al 1° luglio 1956.

Essendosi provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19, al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, il disegno di legge in esame, sotto l'articolo 2, prevede la estensione al personale aggregato agli istituti di prevenzione e di pena, delle norme di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto presidenziale n. 19 del 1956, in quanto siano applicabili.

Il disegno di legge prevede sotto l'articolo 4 la decorrenza dal 1° luglio 1956, decorrenza

già prevista dal n. 12 dell'articolo 2 della legge del 20 dicembre 1954, n. 1181.

Si ritiene pertanto che il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come risulta dalla relazione ministeriale e dalla esposizione del relatore — che ringrazio a nome del Governo — in sostanza si tratta di attuare, con il disegno di legge in esame, un adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, con il quale si era provveduto al conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena. Infatti, pure con decreto presidenziale si sarebbe dovuto provvedere al conglobamento totale del trattamento economico di detto personale, ma poichè ciò non venne fatto e non è più possibile ora provvedervi con tale procedura, è necessario ricorrere alla legge.

La concessione dell'adeguamento, con decorrenza dal 1° luglio 1956, è un dovere da parte nostra e un diritto degli interessati in quanto ciò era già previsto dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura: *

Art. 1.

Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, sono sostituite con la tabella unica allegata alla presente legge.

Le misure delle retribuzioni di cui alla predetta tabella unica si riferiscono alla posizione iniziale dei singoli gruppi indicati nella tabella

medesima. Tali retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nel gruppo, senza demerito, del personale interessato.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al secondo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel gruppo di appartenenza ed alle altre eventuali particolari circostanze che, a termini delle disposizioni in vigore, possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione al 1° luglio 1956.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono estese, in quanto applicabili, al personale aggregato.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della tabella allegata.

**TABELLA UNICA DELLE RETRIBUZIONI ANNUE LORDE
DEL PERSONALE AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA**

| G R U P P I | Sanitari | Cappellani | Suore | Maestri ed insegnanti diversi | Farmacisti e veterinari |
|----------------|----------|------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|
| I | 316.800 | 294.000 | 315.600 | 294.000 | 295.200 |
| II | 339.600 | 315.600 | 326.400 | 327.600 | 354.000 |
| III | 361.200 | 326.400 | 338.400 | 351.600 | 363.600 |
| IV | 381.600 | 338.400 | 351.600 | — | — |
| V | 399.600 | 351.600 | — | — | — |
| VI | 422.400 | 370.800 | — | — | — |
| VII | 464.400 | — | — | — | — |
| VIII | 507.600 | — | — | — | — |
| IX | 548.400 | — | — | — | — |

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari